SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002

59 d.p.r.131/1986)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

RG N. 874/2026 Procedimento Unitario

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Laura De Simone — Presidente

Dott.ssa Maria Antonietta Ricci — Giudice

Dott. Francesco Pipicelli — Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **RG PU N. 874/2026** per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 19 giugno 2026

DA

Maggese s.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della l. n. 130/1999, con sede legale in (00197) Roma, via Eleonora Duse n. 53, C.F., P. IVA e n. di iscrizione c/o il Registro delle Imprese di Roma 14771621001, iscritta nell'elenco delle società veicolo istituito ai sensi dell'art. 4 del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 07.06.2017 con numero 35475.3, capitale sociale € 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, e per essa, giusta procura speciale in autentica dott. Nicola Atlante Notaio in Roma del 23.07.2018, rep. 57150, racc. 28911, registrata a Roma 5 il 30.07.2018 al n. 11006 serie 1T, Prelios Credit Servicing s.p.a., con sede legale in (20159) Milano, via Valtellina nn. 15/17, capitale sociale € 4.510.568,00 interamente versato, C.F., P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08360630159, iscritta al REA di Milano al n.

1217580, giusta procura speciale in autentica dott. Nicola Atlante Notaio in Roma del 23.07.2018, rep. 57150, racc. 28911, registrata a Roma 5 il 30.07.2018 al n. 11006 serie 1T, qui rappresentata da Prelios Credit Solutions s.p.a., con sede legale in (20159) Milano, via Valtellina nn. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 13048380151, in persona del procuratore, dott. Ivan Milone (C.F. MLNVNI83T17F839S), in virtù dei poteri a esso conferiti giusta procura speciale del dott. Bruno Carlo Maria Camisasca, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prelios Credit Solutions s.p.a., munito dei necessari poteri in forza del verbale dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2025, Repertorio n. 53098 – Raccolta n. 18772, a rogito Notaio dott.ssa Roberta Crestetto dell'11.05.2026, registrata il 12.05.2026 al n. 46824 serie 1T, rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Andrea Fattori (C.F. FTTNDR59M15L682U) e dall'Avv. Matteo Camisasca (C.F. CMSMTT84A14F205B) del Foro di Milano, con Studio professionale sito in (20123) Milano, via Bandello n. 5, ove è eletto speciale domicilio;

Ricorrente

nei confronti di

NORD INVESTIMENTI 2006 S.R.L., con Sede legale a MILANO (MI) VIALE VITTORIO VENETO 24 cap 20124, Numero REA MI – 1822192 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 05437300964;

Debitrice non costituita

*****

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

PREMESSO CHE

la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo del creditore ricorrente, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 24.6.2026, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla prima udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 8.9.2026;

OSSERVA

La competenza territoriale.

Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIALE VITTORIO VENETO 24 cap 20124;

L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.

La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività ivi descritta: *"LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONI DI EDIFICI"*.

La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che "*è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali* …" (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

Non sono stati depositati al registro imprese né approvati i bilanci relativi agli esercizi 2023-2024-2025, quanto all'ultimo triennio di riferimento, essendo l'ultimo bilancio approvato e formalmente depositato al registro delle imprese relativo all'annualità 2008, che in ogni caso riportava un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari a **€ 821.811,00**.

La legittimazione attiva della ricorrente, il *fumus* della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.

Il credito di parte ricorrente, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al *fumus* di sua fondatezza, in quanto è stato prodotto il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva a seguito di dichiarazione ex art. 647 cpc da parte di CASSA DI RISPARMIO DI ASTI nel 2010 (Doc. 3) anche nei confronti del garante (socio di maggioranza) Antonio Giussani, nei confronti del quale è stato notificato il

precetto ed intrapreso dalla parte ricorrente pignoramento presso terzi, con conseguente ordinanza di assegnazione delle somme da parte del Tribunale di Monza nel 2023 (docc. 6-7-8).

Il credito è descritto in ricorso all'attualità in misura pari a **€ 232.986,93.**

In data 16.07.2018, Cassa di Risparmio di Asti s.p.a., nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/99, in forza di un contratto di cessione di crediti, di cui alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21.07.2018, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 84 (doc. 9), ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a Maggese srl, un portafoglio di crediti in sofferenza, come emerge specificamente dal numero NDG riportato nel contratto di cessione e dalla schermata che individua lo specifico credito "a sofferenza".

In tal senso, si veda il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02), conforme a Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, in giurisprudenza di merito vedi Trib. Cassino, 7 gennaio 2025, n. 10 nonché Trib. Brindisi ordinanza del 5 dicembre 2023; vedi anche di recente Cass. n. 3405/2024. In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, non appare sufficiente la mera produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, occorrendo una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, accompagnata dalla produzione di elementi specifici *per relationem* che consentano di individuare lo specifico credito di parte ricorrente senza incertezze.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, sussistendo – oltre all'ammontare del credito di parte ricorrente come sopra esposto - debiti fiscali, che non appaiono rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da luglio 2011), complessivamente pari ad **€ 1.281.853,57.**

Ne consegue, pertanto, la legittimazione della parte ricorrente, in qualità di creditore, a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

L'insolvenza.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative

all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

a) dall'inadempimento con riferimento all'ingente e risalente credito bancario per saldo debitore derivante da mutuo ed apertura di credito in conto corrente, fatto pertanto indicativo dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dalla presenza di debiti tributari e previdenziali per un rilevante importo di oltre € 1,2 milioni di formazione risalente nel tempo, a partire da luglio 2011;
c) dall'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2008, in violazione dell'art. 2478 *bis* c.c.;
d) dalla perdita di esercizio pari a € 151.150,00 circa emergente già nell'ultimo bilancio risalente al 2008.

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **NORD INVESTIMENTI 2006 S.R.L., con Sede legale a MILANO (MI) VIALE VITTORIO VENETO 24 cap 20124, Numero REA MI – 1822192 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 05437300964,** quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore l'Avv. TOMMASO PELLEGRINI, c.f. PLLTMS88T26F205Y, soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;

4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **15 dicembre 2026 ore 11.00** in modalità da remoto mediante l'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente *link* di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. "periodo emergenziale", avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;

7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;

8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 settembre 2026.

Il giudice rel. est.	Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli	*Dott.ssa Laura De Simone*